



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente e relatore

dott. Giuseppe di Pietro Giudice

dott. Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 143/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70170** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **TUMBARELLO Davide**, nato a Marsala (TP) il 30.05.1970 e ivi residente, alla Via Giovanni Falcone n. 11 (c.f. TMBDVD70E30E974J) e **SCOZZARI Maurizio**, nato a Palermo il 23.09.1970 e residente in Carini (PA), alla Via Ferdinando Magellano n. 47 (c.f. SCZMRZ70P23G273G), non costituiti.

Uditi, nell'udienza pubblica del **27 maggio 2026**, il relatore, Presidente Salvatore Chiazzese, ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Romina Alberti.

Non costituiti i convenuti.

FATTO

La fattispecie riguarda un'ipotesi di responsabilità per danno all'erario, derivante dal mancato pagamento di quote condominiali

riguardanti un immobile situato a Castellammare del Golfo (TP), in Via Poeta Garofalo 3/17, confiscato alla criminalità organizzata e destinato ad alloggio di servizio per i Comandanti *pro tempore* dell'Ufficio Locale Marittimo del Comune citato, in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito tra i proprietari dell'immobile e la Capitaneria di Porto di Trapani, rappresentata dallo stesso M.llo Davide Tumbarello.

Tale contratto, della durata di quattro anni, dal 9 giugno 2016 (data della sottoscrizione) all'8 giugno 2020, stabiliva chiaramente che l'immobile doveva essere destinato ad alloggio del Comandante del citato Ufficio Locale e che le spese condominiali ordinarie erano a totale carico dei militari che occupavano l'alloggio.

Il verbale di consegna veniva sottoscritto in data 21 giugno 2017, prot.n.2017/890/DRST-PA3 dal rappresentante dell'Agenzia del Demanio, Geom. Filippo Cesareo, e dal Maresciallo Tumbarello.

Le operazioni di consegna, iniziate il 9 giugno, si sono concluse il 3 luglio 2017 con l'assegnazione dell'immobile allo stesso Maresciallo Tumbarello.

L'assegnazione è stata formalizzata con verbale sottoscritto il 24 gennaio 2018, sempre dal Maresciallo Tumbarello (nella duplice veste di cedente ed accettante), nonché dal Capitano di Vascello (CP) Franco Maltese.

Al momento dell'avvicendamento al Comando dell'Ufficio, il M.llo Tumbarello, giusta verbale n. 02 del 06.07.2018, consegnava l'immobile al proprio successore, Lgt. Maurizio Scozzari, che lo occupava a far data dal 1° giugno 2019, giusta Ordine del Giorno n. 87 del 03.07.2019,

e, infine, lo rilasciava definitivamente il 31 maggio 2021.

Secondo quanto contestato dall'Ufficio requirente, entrambi i suddetti

militari ignoravano tutti i solleciti di pagamento, regolarmente

notificati, relativi alle spese condominiali ordinarie.

In particolare, nel ripercorrere i fatti, è stato evidenziato che, in data

26.04.2022, perveniva alla Capitaneria di Porto di Trapani dettagliata

nota di liquidazione redatta dall'Amministratore del condominio del

quale faceva parte l'alloggio interessato, nella quale venivano calcolate

le quote condominiali ordinarie liquidate e non pagate per il periodo

di occupazione dell'appartamento negli anni dal 2016 al 2020,

analiticamente riportate in un allegato prospetto.

Pertanto, la Capitaneria, con distinte note prot. n. 14822 e n. 14823,

entrambe datate 06.05.2022, diffidava e metteva in mora il Lgt. Scozzari

ed il M.llo Tumbarello, intimando agli stessi il pagamento del dovuto.

Nonostante i solleciti e le diffide notificate, i pagamenti non venivano

effettuati, sicché, in data 23.03.2023, l'amministratore inoltrava nuova

intimazione di pagamento, puntualmente notificata ai due militari con

note prot. n. 18863 e n. 18861, entrambe in data 12.06.2023 (notifiche

andate a buon fine).

Ed invero, anche tali ulteriori solleciti restavano privi di qualsivoglia

riscontro.

In data 28.11.2023, il nuovo Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo

di Castellammare del Golfo riceveva il Decreto ingiuntivo del Giudice

di Pace di Alcamo.

La Capitaneria di Porto di Trapani trasmetteva, quindi, la

documentazione alla Direzione Marittima di Palermo e disponeva

l'apertura di una inchiesta amministrativa al fine di accertare le

responsabilità per il mancato pagamento degli oneri condominiali.

L'inchiesta, affidata al Capitano di Fregata (Tenente Colonnello) delle

Capitanerie di Porto Marco Tognazzoni, si concludeva con

l'accertamento della responsabilità dei due comandanti che avevano

occupato l'alloggio di servizio nel periodo interessato, oggi convenuti.

In dettaglio, l'inchiesta ricostruiva analiticamente la fattispecie e la

relativa tempistica, specificando le somme riferibili a ciascun

utilizzatore dell'alloggio e precisamente, considerando le somme

dovute e non pagate, nonché i periodi in cui l'immobile non era stato

occupato, il danno complessivamente attribuibile ai due militari

veniva quantificato in € **6.565,22**, comprensivi di interessi,

rivalutazione e spese, così suddivisi:

- **Davide Tumbarello** **40%** **€ 2.626,09**

- **Maurizio Scozzari** **60%** **€ 3.939,13**

Nel ripercorrere gli esiti dell'inchiesta, la Procura regionale ha

evidenziato che con riferimento alla condotta e, quindi, all'elemento

psicologico che aveva caratterizzato il comportamento dei due

convenuti, che entrambi i militari avevano ricevuto nel corso degli anni

ripetuti solleciti e diffide, costantemente ignorate e, pertanto, non

avevano mai provveduto al pagamento, non formulando alcuna

contestazione e non presentando memorie difensive, neppure dopo

l'avvio dell'inchiesta amministrativa per danno erariale.

L'inquirente richiamava, inoltre, i principi civilistici e penalistici sul

nesso causale, sostenendo che non si erano verificati fatti esterni, imprevedibili o eccezionali idonei a interrompere la catena causale e nessuna responsabilità poteva addebitarsi all'Amministrazione per carenze organizzative o disfunzioni, né emergevano circostanze attenuanti di carattere soggettivo.

I due sottufficiali, oggi convenuti, erano ben informati sull'ammontare dei debiti e, nonostante i ripetuti avvisi, non avevano posto in essere alcuna iniziativa per chiudere la questione.

In conclusione, poiché una parte delle somme riguardava il periodo in cui l'immobile non era ancora occupato dal nuovo comandante (luglio 2018 - maggio 2019), tale quota veniva imputata all'Amministrazione.

Detratta tale componente, il danno complessivamente attribuibile ai due militari veniva quantificato in € 6.565,22, suddivisi come sopra e comprensivi di quote, interessi, rivalutazione e spese.

L'ufficiale inquirente concludeva, pertanto, affermando che entrambi i sottufficiali dovevano ritenersi responsabili del danno erariale causato intenzionalmente all'Amministrazione atteso che gli interessati erano pienamente consapevoli dell'obbligo di pagamento ed avevano volontariamente omesso di adempiere, ignorando solleciti, diffide ed atti di messa in mora cagionando il danno economico poi sostenuto dall'Amministrazione.

In sintesi, il verbale attribuiva ai due militari una responsabilità personale e diretta per il mancato pagamento delle quote condominiali dell'alloggio di servizio, con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione nella misura rispettivamente del 40%

(Tumbarello) e del 60% (Scozzari) del danno accertato, in base ai periodi di effettiva occupazione dell'alloggio da parte di ognuno dei diretti interessati.

All'udienza del 27 maggio 2026, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Romina Alberti, constatata la mancata costituzione dei convenuti, ha richiesto al Collegio, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio, in attesa delle pronunzie della Corte Costituzionale sulle questioni sollevate con riguardo ad alcune problematiche derivanti dalla legge 1/2026.

Per tutto il resto, ha confermato gli atti scritti.

DIRITTO

Viene preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti.

Invero, l'atto introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione dell'udienza risultano validamente notificati ai due militari e precisamente il 2 gennaio 2026, a mani proprie, al Maresciallo Tumbarello e l'8 gennaio, ai sensi dell'art.140 c.p.c., al Luogotenente Scozzari, ma nessuno dei due si è costituito in giudizio, né ha depositato memorie difensive.

Occorre, altresì, pronunziarsi sulla richiesta di sospensione avanzata dal Pubblico Ministero.

Il Collegio, al riguardo, ritiene che le questioni di legittimità sollevate, per le quali si attende la pronunzia del Giudice delle leggi, non siano rilevanti ai fini della decisione, atteso che tali questioni riguardano la quantificazione del danno, con l'introduzione del c.d. potere riduttivo "obbligatorio", previsto dall'art.1, comma 1-*octies*, della legge n.

20/1994 (ordinanze 9 e 10 del 2026, della Seconda Sezione Centrale di Appello), ovvero l'applicabilità dell'art. 1, 1° comma, III° periodo, avente ad oggetto la definizione di colpa grave, anche al personale sanitario (ordinanza n.11/2026 della Sezione Giurisdizionale Puglia).

Invero, nessuna rilevanza possono avere le pronunzie sulla costituzionalità delle norme appena citate sulla fattispecie, avente ad oggetto una ipotesi dolosa o di illecito arricchimento – come meglio si dirà in seguito - subito escluse dal citato comma 1-*octies* (*"Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento ..."*).

L'istanza di sospensione non può, pertanto, trovare accoglimento.

Passando al merito, ritiene il Collegio che la richiesta dell'Attore pubblico meriti accoglimento.

Parte attrice ha, infatti, fornito prova del danno subito dall'erario in misura pari alle somme che i due sottufficiali avrebbero dovuto pagare per le quote condominiali riguardanti l'alloggio di servizio (è appena il caso di ricordare che per l'immobile non era dovuto alcun canone di locazione, trattandosi di bene confiscato alla mafia ed assegnato alla pubblica amministrazione a titolo di comodato gratuito).

Il danno subito dall'amministrazione è stato, inoltre, puntualmente quantificato dall'inchiesta interna svolta dal C.F. (CP) Marco Tognazzoni, nella misura complessiva di euro 6.565,22 ed è stato, altresì, ripartito in base ai periodi di effettiva occupazione da parte dei due Comandanti dell'Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo e precisamente per il 40% al Maresciallo Tumbarello e per il 60% al Luogotenente Scozzari.

Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, in maniera chiara, che la condotta posta in essere dagli odierni convenuti è stata connotata dall'elemento psicologico del dolo sostanziatosi in un "inadempimento intenzionale". I ripetuti solleciti e le diffide alle quali i militari in epigrafe non hanno posto riscontro di alcun genere testimoniano, infatti, la volontà deliberata di non adempiere a un'obbligazione già esistente che loro stessi avevano in precedenza spontaneamente assunto (cfr. punto 2.5 del contratto di comodato).

La prospettazione attorea risulta dunque fondata e la mancata costituzione in giudizio degli odierni convenuti non consente di addivenire a differenti conclusioni.

Il danno complessivamente imputabile ai due militari va, pertanto, quantificato in euro 6.565,22, comprensivi di interessi, rivalutazione e spese. Di questi euro 2.626,09 devono essere posti a carico del sig. Tumbarello ed euro 3.939,13 devono essere posti a carico del sig. Maurizio Scozzari.

In ordine alla quantificazione del danno da imputare agli odierni convenuti, come accennato in via preliminare con riguardo all'istanza di sospensione avanzata dalla Procura regionale nel corso dell'Udienza pubblica, deve rammentarsi che il comma 1-*octies* dell'art. 1 della legge 20/1994, stabilisce che *“salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque,*

non superiore al doppio della retribuzione lorda ...”.

Ebbene, al riguardo, il Collegio osserva anzitutto che la disposizione appena richiamata esclude l'applicabilità del comma 1-*octies* non soltanto in caso condotta dolosa ma in ogni caso di arricchimento *contra ius* – sia esso doloso o colposo.

Pertanto, ferme le precedenti valutazioni in ordine alla constatazione di una condotta intenzionale dei militari in epigrafe, la disposizione in argomento non avrebbe potuto trovare applicazione al caso in esame data la rilevata contestuale presenza di una ipotesi di illecito arricchimento.

Il Collegio ritiene, infatti, che il mancato esborso di somme in misura pari alle quote condominiali non versate dai convenuti abbia invero prodotto un illecito arricchimento rispetto al quale, come detto, non trova applicazione il dettato del citato comma 1-*octies*.

In conclusione, la richiesta di condanna avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio dalla Procura Regionale, non contestata dai diretti interessati, va accolta ed i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno, puntualmente quantificato dall'inchiesta amministrativa interna, condivisa dall'atto di citazione, oltre agli accessori ed alle spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dei signori Davide

Tumbarello e Maurizio Scozzari, come sopra generalizzati e, per l'effetto, condanna:

- il **M.llo Davide Tumbarello** al pagamento della somma di **euro 2.626,09** (euro duemilaseicentoventisei/09) a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Trapani, oltre rivalutazione monetaria dal 6 maggio 2022 (data della prima diffida e messa in mora dei convenuti, da parte della Capitaneria di porto di Trapani, con nota protocollata al n. e 14823) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da quest'ultima data all'effettivo pagamento;

- il **Lgt. Maurizio Scozzari** al pagamento della somma di **euro 3.939,13** (euro tremilanovecentotrentanove/13) a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Trapani, oltre rivalutazione monetaria dal 6 maggio 2022 (data della prima diffida e messa in mora dei convenuti, da parte della Capitaneria di porto di Trapani, con nota protocollata al n. 14822) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da quest'ultima data all'effettivo pagamento.

Condanna, altresì, in solido i convenuti al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, che si liquidano nella misura di **euro 415,78** (quattrocentoquindici/settantotto).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Presidente estensore

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 11 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 48,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 74,47
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco <i>firmato digitalmente</i>	